

4



SCLAFANI BAGNI CALTAVUTURO SCILLATO

UNIONE DEI COMUNI
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE

Via. FALCONE N. 41, 90022 CALTAVUTURO (PA)
Pi. e C.F. 05488730820
TEL. 0921/547311 - Fax: 0921/541585
PEC: unionevaldimera@pec.it

C.U.C. Centrale Unica di Committenza

VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE

CODICE A.U.S.A. 545860

Ente Appaltante : COMUNE DI COLLESANO

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale nel Comune di Collesano, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e dell'Art. 36, comma 2, lettera D), del D.LGS. n. 50/2016
- CUP: E41H11000020006 - CIG: 74294911ED

VERBALE DI GARA

(Seduta Pubblica)

L'anno duemila diciotto il giorno 21 del mese di GIUGNO alle ore 09:50 in Caltavuturo, presso la sala gare dell'Ufficio del Responsabile della Centrale Unica di Committenza VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE sita al 2° piano della Via G. Garibaldi n. 41, sono presenti i componenti del Seggio di Gara, nominati con Determinazione del Presidente della C.U.C. "Val d'Himera Settentrionale" C.U.C. n. 09 del 29.05.2018 e Reg. UN. n.24 del 29.05.2018, come segue:

- Ing. Santina Meli: Presidente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata,-
- Geom. Fabio Fiandaca: Teste, Componente e R.U.P. dei Lavori, in servizio presso l'Ente Appaltante (Comune di Collesano).
- Geom. Nicola Cirrito, Teste, Componente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente - Sig.ra Calogerina Sireci -
Segretario Verbalizzante, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

Il Seggio di Gara come sopra individuato, si è riunito nella seduta odierna per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il complessivo importo di € 1.179.743,50 di cui € 1.167.256,40 a base d'asta ed € 12.487,10 per oneri per la sicurezza.

Preliminarmente, il Presidente dopo aver prelevato dall'Armadio Blindato, sito nella Sala Gare, il secondo dei 6 Faldoni contenenti i Plichi dal n. 15 al n. 30, e verificato che ciascun Plico sia integro, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e che rechi sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le indicazioni relative all'oggetto della gara, e procede all'apertura seguendo l'ordine di ricezione elencato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara, aperta al Pubblico.

Preliminarmente, la Commissione di Gara da atto che in merito al "Soccorso Istruttorio" inerente l'Integrazione delle Polizze Fideiussorie presentate, dalle Imprese, in via ridotta in presenza di Certificazione di Qualità ha avuto modo di approfondire la problematica ed in particolare, la Commissione ha rilevato che diversamente da quanto stabilito dalla TAR Sent. N.02716/2012 (Sentenza n. 2716 del 21 marzo 2012 - Tar Lazio, Roma) che sosteneva che "per poter dimezzare la Cauzione, la qualità deve essere riferita all'oggetto specifico dell'appalto", il Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza del 31 luglio 2015 n. 3762, ha invece stabilito che:

"La Certificazione di qualità è riferita all'attività delle imprese nel loro insieme, a prescindere dalle singole e specifiche categorie di qualificazione e dalle relative graduazioni in classifiche di valore economico, sicché è del tutto irrilevante il

rapporto tra tale certificazione e la singola categoria di lavori oggetto dell'appalto cui l'impresa partecipa".

In particolare, nella Sentenza si evidenzia che: "il valore delle certificazioni di qualità è già specificato dall'art. 43 del Codice dei contratti, che attribuisce alla certificazione stessa il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativo all'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità.

Tali Norme definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, e non disciplinano, invece, il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni.

Infatti, la Certificazione di Qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.

È evidente, dunque, che laddove nel bando di gara sia stato previsto uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere è soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato UNI EN ISO riferito, in generale, agli aspetti gestionali nel loro complesso.

Ciò, peraltro, prescinde dalla prova del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate, poiché di queste è data prova allegando l'unico documento idoneo a dimostrare l'esistenza di tali presupposti, ovvero l'attestazione SOA.

Pertanto, per quanto precede, la Commissione ritiene di accogliere la scelta delle Imprese che si avvalgono del beneficio della prestazione della garanzia provvisoria in misura ridotta, esibendo "generica" Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001;

ciò in approfondimento rispetto alla "Sentenza n. 2716 del 21 marzo 2012 - Tar Lazio, Roma" (di cui questa Commissione ha in precedenza tenuto conto) e quindi in aderenza invece alla più recente Sentenza del 31 luglio 2015 n. 3762 del Consiglio di Stato, Sez. V.

La Commissione, pertanto, dispone altresì di darne tempestiva comunicazione di quanto adesso premesso, approfondito e stabilito, per il tramite del R.U.P. anche R.V.R. presente in questa seduta di Gara, alle Ditte oggetto di precedente "Soccorso Istruttorio", ai sensi dell'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, che ancora non hanno prodotto integrazione documentale riferita all'Integrazione della Polizza Fideiussoria prodotta in modo ridotto all'1%.

A questo punto, La Commissione procede quindi all'esame del contenuto delle buste "A - Documentazione" al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, e per ciascun concorrente si determina sulla ammissione o esclusione come di seguito indicato:

N.	DITTA	AMMISSIONE	NOTE
15.	CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L.		
	IMPRESA ESECUTRICE KALOR SYSTEM S.r.L. di CANIICATTI (AG) - P.IVA 02522030846 - PEC: kalorsystemsrl@sgn.legalmail.it	AMMESSA CON RISERVA	SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/16)
	A.T.I.		
	IMPRESA CAPOGRUPPO CO.ED.I.P. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	AMMESSA	AVVALIMENTO
	IMPRESA MANDANTE IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI EVANS		
16.	BARTOLOMEO & C.		
	CONSORZIO CONSORZIO STABILE SQM S.C.A.R.L.		
	IMPRESA ESECUTRICE INGEGNERIA COLOMBRITA S.R.L. di SAN GIOVANNI LA	AMMESSA	
17.			

B

A

Sc

Al

	PUNTA (CT) – P.IVA:02043450879 – PEC: info@pec.colombrita.it		
	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI		
	IMPRESA ESECUTRICE VICA S.R.L. di MALETTO (CT) – Via Verdi n.19	AMMESSA	
18.	P.IVA: 05038640875 P.E.C.: vicasrl@impresapec.it		
19.	SPALLINA LUCIO SRL	AMMESSA CON RISERVA	SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/16)
	CAPOGRUPPO IMPRESA BREDIL S.R.L.		
	IMPRESA ASSOCIATA IMPRESA 3B S.R.L.	AMMESSA	
20.	IMPRESA ASSOCIATA IMPRESA CM COSTRUZIONI DI CORALLO MAURO		

- PLICO n.15: La Commissione rileva che il CONSORZIO STABILE “VALORI S.C.A R.L.”, presenta Polizza Fidejussoria ridotta del 50% + 20% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, riferita alla categoria prevalente OG1 “Costruzione di Edifici Civili” ed inoltre esibisce la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001. Ma secondo Sentenza del *Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 394*, che espressamente prevede che:

“.....omississ....l’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, stabilito che “L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serieUNI CEI ISO 9000...” prevede poi che “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20

per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001”.

Da ciò si è tratto che, con le predette disposizioni, il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell’ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento di “cumulabilità” per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.

Con la conseguenza di riconoscere corretta la posizione delle Commissioni giudicatrici di attenersi a un criterio interpretativo letterale delle disposizioni contenute nella norma di legge (le quali, ulteriormente, trovano chiara eco nella “lex specialis”), secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in base al quale se, in un disposto normativo, non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto “espressamente” normare e che pertanto non si debba procedere a “interpretazioni estensive”.

Ne consegue che il ricorso al Soccorso Istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)”.

Per quanto precede, la Commissione ritiene che la Ditta può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della Garanzia Provvisoria, ma non della cumulabilità

dell'ulteriore 20%. Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" la ditta, considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa di **produrre l'Integrazione della Polizza Fidejussoria, fino almeno limite del valore dell' 1% dell'importo a base d'asta e cioè fino all'occorrenza del valore garantito di €.11.797,44**, da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n.19: La Commissione rileva che la Ditta SPALLINA LUCIO S.R.L. presenta Polizza Fidejussoria ridotta del 50% + 20% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, riferita alla categoria prevalente OG1 "Costruzione di Edifici Civili" ed inoltre esibisce la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001. Ma secondo Sentenza del *Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 394*, che espressamente prevede che:

".....omississ.....l'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, stabilito che "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serieUNI CEI ISO 9000..." prevede poi che "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della

F
edu
M
h

norma UNI ENISO 14001”.

Da ciò si è tratto che, con le predette disposizioni, il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell'ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento di “cumulabilità” per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.

Con la conseguenza di riconoscere corretta la posizione delle Commissioni giudicatrici di attenersi a un criterio interpretativo letterale delle disposizioni contenute nella norma di legge (le quali, ulteriormente, trovano chiara eco nella “lex specialis”), secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in base al quale se, in un disposto normativo, non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto “espressamente” normare e che pertanto non si debba procedere a “interpretazioni estensive”.

Ne consegue che il ricorso al Soccorso Istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)”.

Per quanto precede, la Commissione ritiene che la Ditta può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della Garanzia Provvisoria, ma non della cumulabilità dell'ulteriore 20%. Pertanto, SI AMMETTE “CON RISERVA” la ditta,

considerando la predetta omissioni regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa di **produrre l'Integrazione della Polizza Fidejussoria, fino almeno limite del valore dell' 1% dell'importo a base d'asta e cioè fino all'occorrenza del valore garantito di €11.797,44**, da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

Alle ore 14,12 dopo avere esaminato la documentazione dei 6 (sei) concorrenti, come sopra elencati, di cui n. 2 (due) AMMESSI CON RIESERVA alla Fase Successiva di gara, la Commissione decide di sospendere la seduta rinviando le operazioni di gara a giorno 27 Giugno 2018 alle ore 15:30

Tutti i Plichi da esaminare ed esaminati vengono conservati nell'Armadio Blindato della Sala Gare della C.U.C.

Letto, confermato e sottoscritto

- **Ing. Santina Meli**: Presidente:

- **Geom. Fabio Fiandaca**: Teste, Componente:

- **Geom. Nicola Cirrito** – Teste, Componente:

- **Sig.ra Calogerina Sireci** – Segretario Verbalizzante:

